

DETERMINAZIONE n. 119 del 18 LUG. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 21 LUG. 2014

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITA' TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) AI SENSI DELL'ART.58 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997;
- Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP);
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Commissario Straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Visto l'art. 43, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che prevede che, "Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente";
- Visto l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, il quale, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- Visto l'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD), così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, il quale

prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

- Visto l'art. 58, comma 2, del CAD, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, nel quale è previsto che: "ai sensi dell' articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000";
- Considerato che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la Direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183", ha ulteriormente valorizzato l'utilizzo dello strumento convenzionale per la regolamentazione degli accessi agli archivi delle amministrazioni titolari di banche dati sia per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sia per l'espletamento dei controlli di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuati da parte delle amministrazioni procedenti;
- Visto l'art. 15 della Legge n. 183/2011, che, oltre alle modifiche del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha previsto al comma 2 che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

- Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013, ha emanato le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA", redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, CAD che sostituiscono la versione pubblicata da DigitPa nell'aprile 2011;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Considerato che l'Istituto si è voluto dotare di una struttura convenzionale per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- Considerato che la convenzione quadro; riguarda esclusivamente gli accessi effettuati da parte delle pubbliche amministrazioni, delle società interamente partecipate, dei gestori di pubblico servizio (art. 2, commi 2 e 4, CAD) e consentirà, oltre alla verifica delle autocertificazioni, l'accesso alla banche dati dell'Istituto quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- Considerato che non sono previsti oneri economici a carico dell'amministrazione richiedente e ciascuna delle parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della convenzione;
- Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014, ai sensi dell'art. 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, ha espresso parere favorevole in merito allo schema di convenzione quadro predisposto dall'Inps per la fruibilità telematica delle proprie banche dati ai sensi dell'art. 58, comma 2, CAD;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale delle convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD;
- Ritenuto di definire una durata variabile delle convenzioni, sulla base delle esigenze dell'Ente richiedente, fino ad un massimo di mesi 36;

- Ritenuto di delegare la sottoscrizione delle convenzioni ai Direttori Regionali o al Direttore Centrale dell'Organizzazione in relazione all'ambito di competenza, in considerazione dell'elevato numero dei potenziali soggetti interessati all'accesso alle banche dati dell'Istituto;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;
- Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA


di approvare il testo dell'allegata convenzione quadro, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di dare mandato al Direttore generale di attivare tutti gli atti esecutivi e consequenziali necessari per l'attuazione della presente determinazione;

di delegare i Direttori delle sedi regionali - previa verifica della sussistenza degli atti presupposti e della legittimità della richiesta dell'Ente o Amministrazione - alla sottoscrizione digitale della predetta convenzione, laddove l'Ente o l'Amministrazione abbia sede legale nel territorio di competenza, rendicontando l'attività svolta al Direttore centrale dell'Organizzazione;

di delegare il Direttore centrale dell'Organizzazione - previa verifica della sussistenza degli atti presupposti e della legittimità della richiesta dell'Ente o Amministrazione - alla sottoscrizione digitale della predetta convenzione, in relazione agli altri Enti o Amministrazioni.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Potenzio conforme all'originale



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti



CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITA' TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) AI SENSI DELL'ART.58 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente a _____, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - Codice Fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato dal _____

e

_____ - (di seguito denominato "Ente" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in _____, Codice Fiscale _____ legalmente rappresentato dal _____

PREMESSO CHE

a) l'art. 50, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

b) l'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. 82/2005, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che: "Ai sensi dell' articolo 50, comma 2 , nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

c) l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel giugno 2013, ha emanato le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA", redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 che sostituiscono la versione pubblicata da DigitPa nell'aprile 2011;

d) l'art. 15 della Legge 183/2011; che oltre alle modifiche del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha previsto al comma 2 che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevede che *"Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (confluito nel decreto legislativo 2003, n. 196), la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente"*;

f) l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;

g) Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183"*, ha ulteriormente valorizzato l'utilizzo dello strumento convenzionale per la regolamentazione degli accessi agli archivi delle amministrazioni titolari di banche dati sia per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sia per l'espletamento dei controlli, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, effettuati da parte delle amministrazioni procedenti;

h) l'Istituto intende dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, e alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

i) l'Istituto ha valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente *Convenzione* sulla base della normativa vigente e allo stesso modo verificherà ogni eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse pervenire dall'Ente nell'ambito del periodo di validità del presente atto;

CONVENUTO CHE

nell'ambito del testo e degli allegati alla presente *Convenzione* si intendono per:

1. "*Codice*": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "*CAD*": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
4. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle *Parti* alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
5. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle *Parti* in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. *Supervisore*: soggetto nominato dall'Ente destinatario del servizio e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza;
7. *Amministratore utenze*: soggetto eventualmente nominato dall'Ente destinatario del servizio preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'Ente di appartenenza;
8. "*Infranet*": i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008.

VISTO

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.04.2014

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti*, al fine di regolare le modalità di accesso ai dati dell'Istituto, individuati tra quelli indicati nei cataloghi allegati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate nell'allegato n. 1. La sussistenza del rispetto di tali presupposti è stato oggetto di preventiva verifica condotta da parte dell'Istituto, in qualità di erogatore.

La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica mediante PEC da parte dell'Istituto all'Ente aderente ed ha durata di mesi _____. Inoltre può essere

rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

Le *Parti* concordano che i servizi di accesso ai dati, che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione*, saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.

Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili della Convenzione* sono riportati negli allegati 3 e 4.

- In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il *Responsabile della Convenzione* per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della *Convenzione* stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente *Convenzione*.

3. Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. I nominativi ed i recapiti dei *Referenti tecnici* sono riportati negli allegati 3 e 4.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto

direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di *Convenzione*;

- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il *Referente tecnico* nominato dall'Ente provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il *Referente tecnico* nominato dall'INPS avrà, altresì, il compito di:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
- la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori.

4. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un *Supervisore*, che, tra l'altro, risponde del controllo sugli "Amministratori utenze". Il nominativo ed il recapito del *Supervisore* sono riportati nell'allegato 4.

5. Rientra nei compiti del *Supervisore*:

- monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati;
- richiedere all'Amministratore utenze la revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

6. L'Ente aderente nomina, ove previsto, con atto del legale rappresentante, uno o più "Amministratori utenze", preferibilmente scelti tra personale con cui abbia un rapporto professionale stabile. A discrezione dell'Ente, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di *Supervisore* e di "Amministratore utenze". I nominativi ed i recapiti degli "Amministratori utenze" sono riportati nell'allegato 4.

7. Rientra nei compiti degli "Amministratori utenze":

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso da INPS all'Ente;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

8. Ove non siano nominati "Amministratori utenze", l'Istituto provvederà direttamente all'abilitazione degli operatori dell'Ente, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di disabilitare, in ogni momento, operatori o

"Amministratori utenze" nei casi di mancato rispetto delle regole di accesso ai dati.

ARTICOLO 3

Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati dell'INPS attraverso i servizi riportati nell'allegato 2 con i vincoli e le restrizioni in esso rappresentati.

L'INPS, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'Ente, i propri servizi standard per l'accesso ai dati attraverso una delle modalità di seguito indicate:

- consultazione on-line;
- cooperazione applicativa secondo gli standard SPCOOP.

Eventuali richieste, da parte dell'Ente, di superamento del numero massimo di "Amministratori utenze" e di utenti devono essere di volta in volta concordate con l'INPS per il tramite del Responsabile della Convenzione.

I servizi standard dell'INPS per cui è possibile richiedere l'abilitazione, e le relative modalità di fruizione, sono elencati nell'allegato 2.

L'Istituto in qualità di erogatore, assicura di aver preventivamente effettuato tutte le necessarie verifiche volte ad individuare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qualità dei dati, alle proprie caratteristiche infrastrutturali e organizzative, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.

L'accesso ai dati avverrà di norma tramite codice fiscale/partita IVA dei soggetti, integrato da un secondo codice di controllo alfanumerico riferito al soggetto ovvero al codice pratica presso l'Ente aderente.

ARTICOLO 4

Allegati alla Convenzione

1. L'allegato 1 - Finalità istituzionali del fruitore e base normativa per l'accesso alle banche dati dell'INPS contiene il modulo da compilare a cura dell'Ente in qualità di fruitore per l'indicazione delle finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti per effetto della presente *Convenzione* ovvero della base normativa che legittima l'accesso alle banche dati dell'erogatore.
2. L'allegato 2 - Catalogo dei servizi standard resi fruibili dall'INPS riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati;
3. L'allegato 3 - Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi all'Ente riporta i dati delle persone di riferimento dell'INPS e i servizi concessi all'Ente sulla base della presente *Convenzione*;
4. L'allegato 4 - Figure di riferimento dell'Ente riporta i dati delle figure di riferimento dell'Ente fruitore dei servizi concessi sulla base della presente *Convenzione*;

5. L'allegato 5 - Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS riporta le specifiche dei servizi oggetto della presente *Convenzione*;

ARTICOLO 5

Modalità di attivazione di eventuali nuovi servizi di accesso ai dati

1. Eventuali successive integrazioni dei servizi di cui all'allegato 2, potranno essere concordate, dalle *Parti*, previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi *Responsabili della Convenzione*:

a) l'Ente inoltra all'INPS apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso ai dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai servizi riportati nell'allegato 2 ove trattasi di servizi standard;

b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), l'INPS comunicherà all'Ente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in *Convenzione*, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;

c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), l'Ente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione all'INPS;

d) in caso di accordo tra le *Parti* la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della *Convenzione* e che le comunicazioni scambiate tra le *Parti* ne costituiscono parte integrante.

2. Eventuali variazioni legislative, o disposizioni da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, saranno considerate parte integrante della presente *Convenzione* fino al suo eventuale rinnovo.

ARTICOLO 6

Misure di Sicurezza e Responsabilità

Gli allegati, di cui al precedente articolo 4, sono parte sostanziale della *Convenzione*. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente; l'INPS garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio, le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica. Tale adattamento riguarderà inoltre i possibili casi particolari che potranno emergere a seguito dell'implementazione del catalogo servizi di cui all'allegato 2.

L'INPS rende disponibili i dati anche personali e sensibili come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possano successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS richiede annualmente al contraente la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'Ente, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* siano trattati esclusivamente per le finalità previste nell'allegato n. 1.

L'Ente assicura che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'Ente, garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

ARTICOLO 8

Divieto di replica della banca dati e di utilizzo dei c.d. robot

È fatto assoluto divieto all'Ente di duplicare i dati resi disponibili per le finalità previste dalla presente *Convenzione* e di utilizzare dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare in forma massiva i dati resi disponibili e di replicarli in autonome banche dati.

ARTICOLO 9

Tracciamento degli accessi e controlli

L'Ente si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le *Parti* congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 5, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa *Convenzione*.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate l'Ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'Istituto tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 10

Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati predisposti ai sensi dell'art. 4 costituiscono causale di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, predisposto ai sensi del precedente art. 4, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

ARTICOLO 11

Pubblicazione della convenzione quadro

L'Istituto provvederà a pubblicare la *Convenzione* sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo la struttura definita dal D.lgs. 33/2013 dandone comunicazione, tramite PEC, all'Agenzia per l'Italia Digitale.

ARTICOLO 12

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La *Convenzione* si compone di 12 (dodici) articoli e 5 allegati.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'INPS

L'Ente

**Allegato n. 1 FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL FRUITORE E BASE NORMATIVA
PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL'INPS**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e
costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale**

a) Base normativa che legittima l'Ente all'acquisizione dei dati

*Andrà indicato nel dettaglio il collegamento al catalogo servizi INPS (ID
Servizio o Servizi)*

.....
.....
.....
.....

b) Finalità Istituzionali perseguite con i dati raccolti

*Andrà indicato nel dettaglio il collegamento al catalogo servizi INPS (ID
Servizio o Servizi)*

.....
.....
.....
.....

Allegati integrativi per nuovi servizi delle parti

Nel caso di integrazione del catalogo servizi potranno essere aggiunti, per le parti,
con scambio note tra responsabili della *Convenzione*, nuovi allegati integrativi.

Gli allegati integrativi (1 bis, 1 ter, ecc., così come 2 bis 2 ter, ecc.) dovranno
essere sottoscritti dai rappresentanti legali delle parti o da loro delegati.

Allegato 2: CATALOGO DEI SERVIZI STANDARD RESI FRUIBILI DALL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

Le modalità di accesso mediante le quali l'INPS mette a disposizione di altre pubbliche amministrazioni i dati per i quali l'Istituto è Ente certificatore sono:

- consultazione on-line,
- cooperazione applicativa.

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON-LINE

PROCESSO: Pensioni

Id Servizio: GAPE

Descrizione: Casellario centrale delle pensioni

Profili di accesso (da contestualizzare per ogni servizio che verrà individuato)

- Dati identificativi del Titolare
- Dati identificativi di eventuali Delegati alla riscossione
- Eventuali Pensioni abbinate
- Dati identificativi dell'eventuale Tutore
- Modalità di pagamento
- Importo

Periodicità di aggiornamento dei dati: mensile

Id Servizio: CUD

Descrizione: Duplicato modello CUD (anno/i.....)

Profili di accesso (da contestualizzare per ogni servizio che verrà individuato)

- Stampa duplicato

Periodicità di aggiornamento dei dati: annuale

PROCESSO: Contributi

Id Servizio: UNEX

Descrizione: Estratto conto contributivo

Profili di accesso (da contestualizzare per ogni servizio che verrà individuato)

- Periodi contributivi
- Imponibile contributivo
- Datore di lavoro
- Pensioni

Periodicità di aggiornamento dei dati: mensile

PROCESSO: Prestazioni a sostegno del reddito

Id Servizio: ISEE

Descrizione: Banca dati ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) (anno/i.....)

Profili di accesso (da contestualizzare per ogni servizio che verrà individuato)

- Consultazione attestazione
- Consultazione dichiarazione

Periodicità di aggiornamento dei dati: giornaliero

SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

PROCESSO: Prestazioni a sostegno del reddito

Id Servizio: WSISEE

Descrizione: Banca dati ISEE (anno/i.....)

Tipologia del servizio: Sincrono

Periodicità di aggiornamento dei dati: giornaliero

Profili di accesso

- Consultazione attestazione e dichiarazione

Allegato 3: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS E SERVIZI CONCESSI DALL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

a) Responsabile della *Convenzione*:

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

email:

b) Referente tecnico:

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

email:

c) Servizi standard di consultazione on-line concessi e restrizioni

In questa sezione con riferimento al catalogo, si indicano i dati oggetto della *Convenzione* con le relative restrizioni applicabili.

Id Servizio	Profilo	Restrizioni

Restrizioni:

- *Numero massimo di utenti:*
- *Numero massimo di "Amministratori utenze":*
- *Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi online (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell'Ente>*
- *Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell'Ente>*

d) Servizi standard in cooperazione applicativa concessi e restrizioni

In questa sezione con riferimento al catalogo, si indicano i dati oggetto della *Convenzione* con le relative restrizioni applicabili.

Id Servizio	Profilo	Restrizioni

Restrizioni:

- *Numero medio di chiamate giornaliere:*
- *Numero massimo di chiamate giornaliere:*
- *Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell'Ente>*
- *Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell'Ente>*

e) Eventuali servizi specifici

Se applicabile inserire dettagli

Denominazione	Descrizione	Dati fruibili	Modalità fruizione

Allegato 4: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

a) Responsabile della Convenzione:

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

email:

b) Referente tecnico:

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

email:

c) Supervisore:

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

email:

d) Amministratore UtENZE (eventuale, in funzione della numerosità delle utenze)

Cognome Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

email:

e) Indirizzo PEC dell'Ente:

**Allegato 5: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI FORNITI
DALL'INPS**

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE

a) Modalità di fruizione

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica Internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n. pratica, protocollo, ecc.) della pratica o provvedimento che ha richiesto l'accesso.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici

dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

a) Modalità di fruizione

I servizi di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente *Convenzione*.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l'Ente dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) *Vincoli e restrizioni*

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio dell'Ente.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Al fine di consentire al supervisore una più efficace azione di controllo, di cui all'art. 2 comma 5, l'Istituto rende disponibile, tramite un applicativo web, dei report statistici in grado di identificare, per i servizi concessi, gli utenti dell'Ente che hanno effettuato il maggior numero di accessi.